

<sup>1</sup> P. 19-64. <sup>2</sup> P. 65-85. <sup>3</sup> P. 13. <sup>4</sup> P. 65. <sup>5</sup> Cap. 3: p. 86-200.  
<sup>6</sup> Cap. 4: p. 221-303. <sup>7</sup> Cap. 5: p. 304-325. <sup>8</sup> Cap. 6: p. 326-333. <sup>9</sup> V.  
 in part. p. 149 ss., sulle richieste avanzate da Plinio a Traiano, o p. 301 ss. per  
 esempi di immissione di *litterati* nell'ordine equestre o nel senato. <sup>10</sup> Commento  
 a p. 293 ss. <sup>11</sup> Il caso è illustrato alle p. 175 ss. <sup>12</sup> V, p. 334. <sup>13</sup> P. 67,  
 ove anche la citazione di alcuni versi dell'*Odissea* sul rapporto dei rapsodi con re  
 ed aristocratici.

### TAGLIACARTE

1. Purtroppo è necessario (ed è, in fondo meglio) che ad un certo momento tutto finisca quaggiù. Ma per uomini come André Magdelain, mancato ai vivi il 28 agosto 1993, la vicenda non può dirsi chiusa. A parte il rimpianto di chi lo ha conosciuto di persona e come tale lo ha avuto caro (anch'io, non ultimo, tra questi), resta di lui l'opera storiografica: un'opera che è insigne non solo per le persuasioni che ci lascia ma anche e sopra tutto per gli interrogativi che ci crea per le sollecitazioni, spesso affascinanti, di cui è pieno l'ultimo suo libro pubblicato postumo (M. A. *De la royauté et du droit de Romules à Sabines* [L'« Erma » di Bretschneider ed., Roma 1995] p. 217, con deplorabile mancanza di un indice delle fonti). Un libro, lo avverto subito, il quale, pur se si divide in due parti ed in cinque capitoli, non è un libro organico, un libro cioè di quelli che possano essere facilmente descritti pagina dopo pagina. Non è organico e non vuole esserlo: più di tutti ne è stato consapevole (e fiero?), almeno a mio avviso, l'autore. La materia vastissima cui si riferisce è, infatti, affrontata con un susseguirsi di « tagli », non tutti strettamente collegati tra loro, destinati inevitabilmente a produrre, in chi legge, reazioni diverse, ciascuna legata allo stimolo che a volta a volta in lui si determina. Non ho mancato di tentarla, ma la vera e propria « recensione » dell'opera non è sortita dalla molteplicità degli appunti che ho pur diligentissimamente presi; e davvero mi dispiacerebbe di far la magra figura, con troppo fitte sintesi ed analisi, cui sogliono esporsi, ad esempio, quei dottissimi accademici, i quali si illudono di poter rendere accessibile alla comprensione del pubblico, tracciando idealmente su di essa triangoli e quadrati, quella meravigliosa (e, se posso aggiungerlo, chiassosa) confusione che è e deve essere (e che certamente era per il suo geniale e divertito compositore, Rembrandt) la così detta « Ronda di notte » del Rijksmuseum di Amsterdam. Volendo tracciare una descrizione rapidissima, il risultato è questo. Nei tre capitoli della prima parte (intitolata « Le pouvoir et la parole active »), il M., dopo aver ravvisato nel *pater patris* delle *curiae* il predecessore e il prodromo di quel *rex* arcaico di cui Romolo fu (o fu simboleggiato come) il primo esponente, distingue nettamente, come già in precedenti scritti, le attribuzioni politico-costituzionali del capo dello stato da quelle di oracolo e padrone del *ius* da lui esercitate in qualità di *iudex*, di amministratore della giustizia tra i cittadini privati: dunque, rettamente limitando la sfera originaria del

*ius* a quello che molto più tardi si chiamerà il *ius privatum*, esamina per *indices* gli aspetti del *ius sacrum*, del *ius civile*, del *ius* scaturente dalle *XII Tabulae*, sottolineandone il carattere (in ogni senso) essenzialmente verbale, *non scriptum*. Nei due capitoli della seconda parte (intitolata «De la parole a l'écrit»), passa poi il M. a rintracciare le origini della procedura formulare (a suo modo di vedere, procedura essenzialmente fondata invece sulla formula scritta) ed a fissare la distinzione tra la tendenziale (e provvida) mutevolezza di quello che sarà chiamato in piena età classica il *ius honorarium* e la tendenziale (e non improvvida) immutabilità del tradizionale *ius civile*, giungendo, tra le altre, ad una conclusione che sarà prevedibilmente molto discussa: la conclusione che, ben più efficacemente e durevolmente dei diciotto *libri* di Q. Mucio, i *libri tres* di Masurio Sabino, nella loro severa sinteticità, assursero, in certo senso, a «codice» (come tale letto e ampiamente commentato dai giuristi successivi) del *vetus ius civile*. Basti questo sommario per indurre chi legge a mettere da parte le mie pagine e a prendere direttamente tra le mani, per capirne meglio e di più, il libro. Se lo farà, così come io mi auguro, avrà il godimento spirituale che io non sono stato in grado di dargli: quella di incontrare per l'ultima volta, e quanto viva, una personalità di studioso che raramente è fiorita così vigorosa e accattivante nella giuromanistica contemporanea. [A.G.].

2. I *Subsidia* al *Legum Iustiniani Imperatoris vocabularium* si sono arricchiti di un vol. IV: *Scritti apocrifi di Giustiniano*, cur. A.M. Demicheli, *Nuovi testi epigrafici* e altri «*Addenda et corrigenda*» ai *Subsidia* I-III, cur. L. Migliardi Zingale (Giappichelli ed., Torino 1994) p. IX-238 + 3 tavv. In tre sezioni (*Guerre ed altri eventi del tempo di Giustiniano*; *La ricostruzione di S. Sofia*; *Giustiniano tra religione e magia*), la Demicheli ha messo a contributo una serie di brani più o meno attribuibili, direttamente oppure in via mediata, a Giustiniano I, tratti da materiali vari e da autori vissuti fra i secc. VI e XIV; ciascuno dei testi originali è preceduto da una specifica introduzione, corredato da un essenziale *apparatus* di commento, bibliografico e documentario, seguito da una traduzione letterale (già esistente, ovvero realizzata per l'occasione). In maniera analoga, per quanto possibile, ha operato la Migliardi Zingale: dopo una opportuna introduzione generale ha raccolto e commentato alcune risultanze epigrafiche di notevole interesse giuridico (tra cui l'editto di Beersheba riprodotto nelle tavv. finali); di poi, a mo' di integrazione dei precedenti *Subsidia*, ha allegato due documenti di marca religiosa tratti dagli *ACO.* di Schwartz: ennesima e tangibile attestazione dell'impegno teologico affatto dilettantesco del grande compilatore di *iura e leges*. [E.D.].

3. Con il trentaduesimo volume (Udienza/Zootecnia), si è completata la pubblicazione della *Enciclopedia giuridica Treccani*. Completata ma non conclusa, considerata la particolare struttura della stessa, concepita come 'opera aperta' (nel senso materiale della locuzione): ogni volume infatti è costruito con schede mobili, le quali permettono non solo l'aggiornamento costante delle voci divenute ormai obsolete, ma anche l'inserzione *ex novo* di trattazioni originariamente non comprese nel piano dell'opera. Questa interessantissima 'architettura' mostra tuttavia un peculiare difetto: la mancanza di 'fondamenta', ovverossia non soltanto di specifiche

il posto del *Codex* giustiniano poiché per più motivi maggiormente pratico. Ebbene, grazie a due meritorî studiosi, disponiamo ora di una edizione ulteriore di questa fonte tardissima: *Collectio Tripartita. Justinian on Religious and Ecclesiastical Affairs*, edited by N. van der Wal & B.H. Stolte (Egbert Forsten ed., Groningen 1994) p. LIX-176. Due parti consuete, prefazione e testo, precedono i numerosi indici che più da vicino riguardano: *Passages from the Code and the Novels cited in the paratitla; Concordance of the Digest and Institutes with the second part of the Collectio Tripartita; Concordance of the Collection of 168 Novels with the third part of the Collectio Tripartita; Technical terms written in Latin letters; Greek translations added to the initial words of Latin constitutions cited in the paratitla of the Codex part*. La *praefatio* illustra i varî problemi inerenti la storia ed il corpo dell'opera, e quindi: la posizione di essa nell'ambito della letteratura giuridica bizantina, la relativa tradizione manoscritta, i modi della trasmissione dei materiali contenuti (ivi incluse le *novellae* di Eraclio), le più antiche edizioni a stampa, la *quaestio* vertente sugli antichi autori, i « repertori » giustiniani di provenienza, e cioè Codice, Digesto, Istituzioni e Novelle. Segue infine, con il pertinente e chiarissimo *apparatus*, il godibile e restituito *textus* dei documenti: Συναγωγή τῶν ἐπιρημένων τῶ Κώδικι καὶ τοῖς Διγέστοις νεωραῖς διατάξεσι. [E. D.].

5. Ancora l'articolata personalità giustiniana è stata oggetto di una nuova ricerca: C. Capizzi, *Giustiniano I tra politica e religione* (Accademia Angelica Costantiniana di Lettere Arti e Scienze « Saggi Studi Testi » 1, Rubettino ed., Soveria Mannelli-Messina 1994) p. 245. L'opera (sulla quale si tornerà nuovamente in occasione di più ampia lettura) nelle intenzioni dell'a. sarebbe diretta ad un pubblico di discenti universitari di Storia bizantina, tanto che già ne viene annunciata una successiva 'versione', « un lavoro molto più elaborato e sviluppato » (p. 7), volto alla migliore fruizione da parte del consesso scientifico degli specialisti. In realtà, e benché l'intenzionale semplicità dell'eloquio letterario di Capizzi pare che effettivamente si presti al non facile approccio didattico, il libro è di sicuro molto più che un mero corso di lezioni, prestandosi anche all'utile lettura del giusromanista. Anzi, proprio le piane e continue precisazioni che l'a. (grazie alla personale, vasta dottrina) non risparmia sui temi più diversi e complessi fra quelli religiosi che agli inizi del sec. VI tormentarono i Romani d'Oriente riescono particolarmente utili a chi, viceversa, si avvicina con qualche difficoltà culturale a taluni degli argomenti allora confluiti nella corposa produzione normativa imperatoria analoga per materia. — Per ciò che concerne la struttura del libro è presto detto: dopo una essenziale *Bibliografia orientativa*, ed una ancor più utile *Premessa introduttiva* esuberante di considerazioni metodologiche, insistono quattro capitoli di diversa estensione, poi le *Conclusioni*, una ricca *Appendice di documenti*, ed infine gli *Indici* (dei nomi 'propri' e degli autori citati). I capitoli sono intitolati nel modo seguente: I. *Giustiniano: la sua personalità di imperatore cristiano*; II. *La politica religiosa ed ecclesiastica dal 527 al 543*; III. *La politica religiosa ed ecclesiastica dal 543 al 560 circa*; IV. *La legislazione ecclesiastica di Giustiniano come espressione della sua politica*. Pare evidente, dunque, già da queste informazioni, l'interesse precipuo

dello storico del diritto ad una lettura attenta di tali pagine, non foss'altro che per l'antico materiale documentario che fa da sfondo di riferimento alle analisi di Capizzi (sarebbe auspicabile, sotto questo specifico angolo visuale, che nell'annunciata monografia si possa anche prevedere l'inserimento di un comodo indice delle fonti indagate). — Ancora, e senza voler entrare qui nella sostanza racchiusa nei capitoli, va per lo meno suggerita tutta l'attenzione che merita l'opzione circa le fonti selezionate per l'Appendice. In ordine cronologico, ed in traduzione offerta dall'a. (appunto per i programmati fini didattici), sono raccolti dodici importanti testi, giustiniani 'in senso ampio': dai materiali epistolari imperatori, pontifici e conciliari (si comincia dal documento d'unione religiosa del 519, fino alla *epistula* di Virgilio relativa alla vicenda dei Tre capitoli) a brani codificatori e novellari (per es.: CI. 1.1.8; 1.3.41; 1.4.34; Nov. 42). Per ciascuno di essi è indicata l'edizione critica di provenienza, nonché la sede ove ne sia agevole un rapido rinvenimento (per es.: PL. e PG., *collectio* di Mansi, ACO. di Schwartz, *Subsidia* di Amelotti). [E.D.].

6. Recensirlo punto per punto sarebbe pressoché impossibile, oltre che ai limiti dell'inutile (comè sempre, quando si tratta di raccolte di scritti vari). Ma segnalarlo *albo lapillo*, questo grosso e ricco volume, è doveroso. Esso raccoglie gli *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana* nel suo decimo convegno internazionale del 1991 (E.S.I. ed., Napoli 1995, p. 755). Quando si è detto che gli atti sono dedicati ad Aldo Biscardi, studioso e animatore di studi come pochissimi altri, si è detto quasi tutto. Quasi tutto, perché resta da segnalare, nel ricordo del promotore dell'Accademia M. A. de Dominicis, l'esperta opera di edizione compiuta dall'attivissimo G. Crifò e dal diligentissimo S. Giglio, l'immane (ed eccellente) contributo di M. Sargenti, l'elegante cronaca di F. Wubbe ed il concorso al successo dell'iniziativa di tutti i numerosi convegnisti. Mancava, purtroppo e per sempre, la cara Robi Siola. [A.G.].

7. Lettore avidissimo di libri ed articoli di ogni genere quale mi trovo ad essere (credo si tratti di una sindrome di bulimia letteraria), ho trovato sul mio cammino un articolo dell'economista Nicolò Bellanca intitolato *La teoria italiana dei prezzi connessi: Ferrara, Pantaleoni, Fanno* (in *Rassegna economica del Banco di Napoli* 58 [1994] 673 ss.). Seguendone il filo (o almeno tentando), mentre ancora una volta ho dovuto constatare di non essere un soggetto economico « monopsonista », capace cioè di accentrare su me stesso il mercato e di escludere da esso ogni altro possibile acquirente, ho avuto il piacere e nel contempo la malinconia di reimbattermi, dopo vari decenni, in quel preziosissimo quadro di Raffaello del quale mi parlava e riparlava, tentando vanamente di convincermi, un carissimo amico ed economista eccellente, oggi purtroppo scomparso, Giuseppe Palomba (di cui v. *Morfologia economica*<sup>2</sup> [1970] 383). Detto alla buona, il problema era questo. Posto che sul mercato vi sia l'offerta di un quadro di Raffaello di altissimo valore e posto che non vi sia nessuno in grado (o in disponibilità personale) di pagarne il prezzo richiesto, il quadro rimane invenduto e colui che lo desiderava non può procurarsi un « surrogato » che soddisfi lo stesso tipo di godimento artistico (Raffaello, si sa, è Raffaello): egli dunque, se proprio vuol trarsi una soddisfazione, impiegherà

il suo capitale nell'acquisto di un « sostituto » (mettiamo, un veliero a tre alberi, una villa con sei bagni, oppure altra carnale attrazione della natura sulle cui misure non è il caso qui di indugiare). Giusto? No, replicavo io (un po' celiando, si capisce): a parte il fatto che sostituibilità e surrogabilità sono letteralmente e giuridicamente la stessa cosa (sono cioè, come usiamo dire, la fungibilità), a parte il fatto che la tecnica moderna ci offre riproduzioni fedelissime dei quadri originali, a parte il fatto che il vero ed autentico bisogno di entrare in comunicazione con un quadro nell'originale sa un tantino di feticismo (e un tantone di snob), vi è modo di pagare un prezzo minore assicurandosi dell'opera la comproprietà, oppure l'uso, oppure la conduzione magari limitata ad un certo numero di ore di ciascun giorno o subordinata a richiesta con breve preavviso (e si potrebbe continuare). Insomma, chi sia sinceramente e genuinamente invaghito di un'opera d'arte, mica si ferma alla prima battuta di prezzo. Senza voler ricorrere ai metodi alquanto discutibili di un Napoleone, di un Göring o di un Arsène Lupin, non getti facilmente la spugna per passare ad altra ofelinità: questo comportamento rassegnato vuol dire soltanto che per lui l'opera d'arte, oltre un certo livello di prezzo, è in realtà tanto sostituibile quanto surrogabile; vuol dire, cioè, che per lui, in certo senso « *pictura tabulae cedit* ». E gli economisti che gli danno mano si leggano, per favore, *Iust. inst.* 2.1.34: « ... *ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere* ». [A.G.].

8. Dalla parentela patrilineare allo stato in Roma arcaica, cioè sino ai primi tempi della *respublica*: questo il filo conduttore di una ricerca sociologica accuratissima pubblicata da Bernhard Linke (L.B., *Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischer Organisationsformen in der frühromischer Geschichte* [F. Steiner ed., Stuttgart 1995] p. X-214), libro di lettura molto utile, ma forse troppo obbediente al filo conduttore prefissosi e sicuramente non attento in misura sufficiente agli aspetti giuridici del tema. Otto i capitoli. Vasta e tendenzialmente completa la bibliografia di riferimento. [B.B.].

9. Meglio non nascondere la verità: sarebbe sleale. Le condizioni di salute del « negozio giuridico » in Italia sono piuttosto precarie. L'onesto concettone di ascendenze germaniche, che si era tra noi così cordialmente ambientato, è insidiato sempre più pressantemente da critiche insidiose che stanno avviandolo addirittura ad uscire dai manuali di diritto privato italiano. L'ultimo bollettino medico è stato redatto, per quanto mi risulta, da Massimo Franzoni (*Il dibattito attuale sul negozio giuridico in Italia*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civile* 49 [1995] 409 ss.) e lascia forti dubbi circa il dilagare devastante delle considerazioni spietate (e, ahimé, incontrovertibili) che fanno capo, da noi a G.B. Ferri (*Il negozio giuridico tra libertà e norma*, 1987) e particolarmente a F. Galgano (*Il negozio giuridico*, 1988). Non entro in particolari, anche perché sono tutti (o quasi) più o meno intuibili e confluiscono tutti (a prescindere dagli orientamenti socio-politici che vengono in aiuto, non so se ancor oggi, di alcuni autori) nella facile contestazione che la legislazione italiana (cioè il codice civile e il complesso variegato delle sue leggi complementari) talvolta mal si adatta (o non si adatta per nulla) alla griglia del negozio

giuridico. Peccato. Non esprimo sconcerto come studioso, ma come didatta di diritto privato romano: come didatta, si dica pure icasticamente « vetero-pandettista », il quale si è sempre illuso (illudendosi, ma guarda, di esservi molto spesso riuscito) di rendere accetto, oltre che utile, il diritto romano privato ai moderni studenti di giurisprudenza col ricorso all'intermediazione del linguaggio facente capo al negozio giuridico, anzi alla così detta teoria generale del diritto (per maggior dettaglio rinvio al mio articolo *De iure Romanorum in historiam redigendo*, 1970, ripubblicato in *Pagine di dir. romano* 1 [1993] 522 ss.). Del resto, anche per il diritto romano, con le riforme che si annunciano, siamo ormai prossimi alla fine. In varie università tutto il discorso si ridurrà alle divergenze tra i Labeoni, i Capitori e gli Aristoni (Gesù, ma perché mi sta antipatico quest'ultimo?); in varie altre si preferirà erudire gli studenti col racconto di stravecchissimi « casi » specifici e con la magnificazione del modo in cui i Romani li hanno affrontati e risolti (Gesù, ma perché non l'hai fatta affondare la nave di Saufeio?); in alcune altre, mi si dice, il diritto romano sarà addirittura ridotto a materia facoltativa, perché si preferisce dar precedenza al diritto postindustriale o al diritto dell'ambiente (Gesù, fammi almeno la grazia che si dedichi un corso all'eterna questione già discussa in Paul. D. 39.3.2.6 e recentemente ridiscussa da J.-F. Gerkens in *T.* 63 [1995] 11 ss.). Quanto ai « vetero-pandettisti » incalliti, per me il problema è minimo, mentre per gli altri (cui auguro lunghissima vita) tutto può risolversi con il prepensionamento. Se fanno resistenza (temo, ad esempio, che M. Talamanca la farebbe), la *deportatio in insulam* o l'esilio. La morte no: Beccaria. [A.G.].

ro. Ho tra le mani, inviata cortesissimamente dall'autore, la trentaseiesima (dico la trentaseiesima) edizione delle *Istituzioni di diritto civile* di Alberto Trabucchi, professore emerito dell'Università di Padova (Cedam ed., Padova 1995, p. XXIV-918): un libro che, apparso a brevissima distanza dalla pubblicazione del codice civile del 1942, ha accompagnato nella vita centinaia di studenti di tutte le università italiane, sempre aggiornato e ritoccato in ogni particolare, superando di gran lunga la concorrenza (se così vogliamo chiamarla) di vari altri manuali (taluni buoni, taluni ottimi) frattanto apparsi e frattanto (non tutti, si intende) usciti dall'uso quotidiano. Da che è dipeso e dipende questo inalterato dilagare dell'opera? Dal fatto, io penso, che essa, adeguandosi ad un lontano modello ideale costituito dalle *Istituzioni* di Adolfo Rava (vi è ancora qualcuno che se ne ricorda?), è stata scritta davvero « nella scuola per la scuola ». Davvero, dico, e non a parole soltanto (e tanto meno, come pur spesso avviene, per mascherare l'intento banale di mettere tra le mani dei propri studenti uno zibaldone frettoloso, e non gratuito, di appunti mal ricuciti tra loro). Dalla prima edizione, così lucidamente attenta alla rinascita del diritto privato italiano nella vita dottrinale e giurisdizionale dei tempi immediatamente successivi alla grande catastrofe, sino a quest'ultima, così ampiamente nutrita da cinquanta e più anni di dibattiti e di riforme e così gioiosamente aperta alle prospettive di un diritto europeo (per il quale v., da ultimo, la legge 31 maggio 1995 n. 218 sul nuovo sistema di diritto internazionale privato), da allora ad oggi la freschezza, la chiarezza, la limpidezza del manuale sono rimaste sempre, mira-

colosamente, le stesse. Io che, per mestiere e per amore del mestiere, bazzico con leggi e sentenze sin dai tempi protostorici in cui ero in magistratura e che ho condotto sino all'anno scorso (a partire dal 1946) una rivista di diritto italiano applicato, non ho mai provato, confesso, soddisfazioni analoghe a quelle che aveva (o diceva di avere) Stendhal nella lettura del code Napoléon; ma, quando ho bisogno (come spesso accade) di schiarirmi le idee, gradisco più di ogni altra la scorsa di un « Trabucchi ben temperato », cioè aggiornato come si deve, che ho sempre nello scaffale a destra della scrivania. Quarto palchetto dal basso, per la precisione. [A. G.]

11. Mancava sinora, nel pur denso panorama di ricerche storiche dedicate alla repressione criminale, un'indagine imperniata su opportunità ed efficacia della infissione di pene corporali. A Jörg Gebhardt il merito di aver in buona parte colmato la lacuna, grazie alla sua dissertazione di dottorato (relatore Andreas Wacke) *Prügelstrafe und Züchtigungsrecht im antiken Rom und in der Gegenwart* (Böhlau ed., Köln-Weimar-Wien 1994, p. V-267): in sintonia con l'attuale metodologia adottata dalla giusromanistica tedesca, cui il Wacke pur con qualche cautela si allinea, l'indagine del Gebhardt si sofferma su linee di continuità e dissonanze fra sistemi punitivi antichi e disciplina moderna. L'a., con padronanza delle fonti non solo giuridiche (v. ad es. p. 6 s. e 87 ss.) e copia di esempi, ripercorre *per indicem* le linee portanti dell'applicazione di pene corporali nelle sfere del pubblico e del privato (v. part. p. 158 ss.): pur non giungendo a risultati sostanzialmente innovativi, il Gebhardt fornisce taluni interessanti spunti non solo di storia del diritto, ma anche, in virtù del peculiare taglio d'indagine prescelto, in campo filosofico e sociologico. La monografia si articola in tre distinti momenti. Apre il libro una succinta premessa (p. 1-26), in cui l'a. illustra lo stato attuale delle ricerche in materia, precisando limiti e obiettivi della propria indagine, e delucida le accezioni terminologiche di *castigatio* (alla luce di Liv. 28.11.6), *correctio* (part. in D. 48.19.28.3) ed *emendatio* (Coll. 1.11.1-4), rispettivamente: 'Reinigung', 'Besserung' ed 'Erziehung'. Lo scheletro della ricerca è dato da due ampie e articolate sezioni: in « Die Prügelstrafe » (p. 27-157) è condotta una puntuale analisi della tipologia delle pene corporali (principali, sussidiarie, accessorie) in Roma antica, in raffronto al loro atteggiarsi in taluni Stati europei (piace porre in risalto i cenni al sistema punitivo dell'Isola di Man, p. 150 ss.). Per quanto concerne in particolare la potestà punitiva del *pater familias*, l'a. si limita a ribadire il parallelo (già da tempo acquisito alla moderna dottrina) con la *coercitio* magistratuale. « Das Züchtigungsrecht » (p. 158-252) è il titolo della parte dedicata a contenuto e limiti del diritto sanzionatorio statale ed ai confini posti, in seno ai singoli ordinamenti giuridici, alle facoltà punitive dei privati verso discendenti e sottoposti: spiace che l'analisi dedicata alle statuizioni delle legislazioni moderne in argomento sia estremamente fugace e limitata, oltre che alla Germania e al sistema anglo-americano, a Svezia, Svizzera ed Austria (p. 224-241). Non particolarmente felice neppure il ritorno al diritto romano in chiusura di sezione, tramite un excursus sul trattamento dello schiavo *iniuriae reus* (p. 241-252). Completano il volume il consueto riepilogo e gli indici. Epicentro del lavoro del Gebhardt può dirsi senz'altro, significativamente,

l'esame delle corrispondenze fra posizione rivestita dal soggetto nella « Sozialpyramide » e graduazione della pena all'interno della « Strafenpyramide » (part. p. 129): il diverso trattamento giuridico riservato, in età imperiale avanzata, agli *humiliores* a fronte degli *honestiores*, già oggetto di una densa ricerca del Rilingenr (*Humiliores-Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit* [München 1988]), è ripercorso dal Gebhardt senza sostanziali capovolgimenti di prospettiva. Il fatto che flagellazione e fustigazione fossero sanzioni applicate solo a schiavi e *humiliores* porta l'a. a formulare la convinzione che la pena avesse in antico essenzialmente funzione repressiva, e solo in margine carattere di emenda del condannato, pur se minore di età: è purtroppo tralasciata un'analisi, che pure sarebbe stata preziosa, sul lento evolversi delle concezioni in tema di applicazione e obiettivi delle sanzioni di carattere penale, nei diversi ordinamenti europei, in una con l'intensificarsi dell'attenzione sui diritti della persona umana e con l'affermarsi di nuove teorie a livello di filosofia e sociologia giuridica. [MARIA LUCIA PELUSO].

12. In un agile volumetto (*Le comunità agricole nell'Egitto romano* [Loffredo ed., Napoli 1993] p. 120), Giuseppe Giliberti, sfatando l'antico luogo comune che vorrebbe la società egiziana sempre pacifica ed eguale a se stessa, ricostruisce il quadro delle violente trasformazioni — di cui è testimonianza anche in alcune costituzioni di Teodosiano (CTh. 11.24.1-6) — che i potenti *patrocinia* cercarono di imporre, modificando la secolare organizzazione agro-economica del « dono del Nilo » (così veniva anticamente considerato l'Egitto, ad indicare il profondo legame tra il fiume e tutto quel che gli viveva attorno). L'opera (come avverte l'a.: p. 6) è la riedizione di un saggio già pubblicato in *Ostraka* 1 (1992), ampliata secondo le esigenze di un corso: la cordeda infatti un'appendice con cartina topografica, cronologica e traduzione dei testi del Teodosiano appena richiamati. [M.V.].

13. G. Melillo, A. Palma, C. Pennacchio hanno dedicato un prezioso volume alle presenze del nome di *Labeone nella giurisprudenza romana* (E.S.I. ed., Napoli 1995, p. 161): presenze differenziate in citazioni del giurista da parte di altri giuristi e in citazioni di lui emergenti dalle opere (le epitomi, i *Pithana*, i *Posteriores*) che portano in qualche modo il suo nome. Il lavoro risulta essere tanto più utile dal fatto che il *VIR.* omette l'indicazione dei nomi propri; sicché è augurabile, per le varie implicazioni suggerite dal Melillo nell'Introduzione (p. 7 ss.), che altri lavori del genere, relativi ad altri giuristi romani, possano seguire. A proposito, non si dica che l'uso di quei memorizzatori elettronici che si sogliono denominare « computers » renda facile da realizzare pubblicazioni del genere. A prescindere dalla pazienza e dall'umiltà che occorrono per votarsi a simili imprese, distogliendosi da avventure più fantasiose e quindi più gradevoli del proprio pensiero, bisogna fare i conti, per portarle facilmente a termine, con le imprevedibili bizzarrie della macchina stampante. Questione insomma anche di nervi al diapason e di arrabbiate senza fine. Il che è reso ancora più amaro (così mi ha detto, non senza una vena di tristezza, il competentissimo Melillo) dal fatto che non ancora è stato inventato uno di questi marchingegni, il quale sia capace di trasalire e di offendersi quando lo si chiami figlio di buona donna. [A.G.].



14. Democrazia. Sono pienamente conscio (e, ahimé, non pentito) di aver dedicato a questo tema, in piú riprese, un certo numero di pagine con particolare riferimento alla storia del diritto (ripeto: del diritto) di Roma. Malgrado ciò, o forse appunto per ciò, mi faccio promotore di una proposta: quella di vietare anche penalmente l'uso di questa parola, salvo che in casi di provata necessità. L'inflazione del termine è divenuta tale, che ormai non ci si capisce piú nulla: tutto è democrazia e niente lo è; l'unico auspicio di Ch.-A. de Tocqueville, quello di giungere finalmente ad intendersi sul concetto-Babele, è ormai lontano dall'essersi realizzato. Né direi che contribuisca gran che allo scopo un libriccino di K. Mittermaier e M. Mair dal titolo *Demokratie. Die Geschichte einer politischen Idee von Platon bis heute* (Wissensch. Buchgesellschaft ed., Darmstadt 1995, p. VI-204): opericciola, per vero, troppo sintetica e che segue un discutibile «Faden von Ariadne», il quale lo porta da Platone a Sartori ed a Bobbio senza incontrare lungo il labirintico cammino un certo Hans Kelsen. Di gran lunga piú utile al fine il breve saggio dedicato da Gustavo Zagrebelsky, con consapevolezza del pensiero kelseniano, allo scontro tra la democrazia prepotente del Sinedrio e quella scettica di Ponzio Pilato nell'appello al popolo (anzi alla massa) per la decisione sulle sorti di Gesù Cristo (Z. G., *Il «crucifige!» e la democrazia* [Einaudi ed., Torino 1995] p. VIII-124): saggio di alta cultura sul piano storico e di grande saggezza su quello filosofico. Come non essere d'accordo con lo Z. nella istanza di una «democrazia critica», che accetti i voleri del popolo subordinatamente ad una sorvegliatissima analisi della loro genuinità? D'accordo, d'accordo, d'accordo. Ma che la democrazia sia critica, guardinga, onesta è un'esigenza che deve coinvolgere tutti. Ecco perché, dovendo pur giungere ad una conclusione, lo Z. chiude il saggio (p. 120) con queste parole: «Nella politica la mitezza, per non farsi irridere come imbecillità, deve essere una virtù reciproca. Se non lo è, ad un certo punto prima della fine, bisogna rompere il silenzio e cessare di subire». [A.G.]

15. Paolo Pinna Parpaglia, raccogliendo i dubbi di R. Laqueur e di altri, ha gettato molta acqua sul fuoco, del resto tutt'altro che divampante, della teoria secondo cui P. Giess. 40 avrebbe riprodotto la *constitutio Antoniniana de civitate*. A quanto i frammenti del papiro lascerebbero supporre, il documento si sarebbe riferito ad una costituzione (di Caracalla, sia pure) prodromica rispetto a quella di concessione della cittadinanza agli abitanti dell'impero (P. P. P., «*Sacra peregrina, civitatis Romanorum, dediticii*» nel papiro Giessen n. 40 [Moderna ed., Sassari 1995] p. 153). Il massimo che so dire è «può darsi»; ma è, del resto, lo stesso autore a farlo intendere chiaramente. Quello che mi pare doveroso aggiungere, prima che certi critici piombino come falchi (o forse come avvoltoi) su questa ennesima ipotesi, è l'espressione di sincero rispetto per l'inesausto entusiasmo di ricerca dimostrato dal validissimo, ma solitario studioso sardo. (Solitario o isolato? Non so). [A.G.]

16. Tenendo conto della «orientación de los nuevos planes de estudio de la licenciatura jurídica en España», J. Paricio e A. Fernandez Barreiro hanno trasfuso in un unico manuale oltre che la storia del diritto romano, anche la rappre-

*adventus* imperiale, quello immediatamente post-teodosiano di Marciano e quello piú tardo di Anastasio. [GIOVANNI PAPA].

19. Un titolo ben indovinato per una raccolta di articoli che riuscirà certamente gradita: *Diachroniques. Essais sur les institutions juridiques dans la perspective de leur histoire* (Loysel ed., Paris 1995, p. 240). Nello sceglierli e nel ripubblicarli, arricchendoli di un'appropriata Introduzione (p. 5 ss.), Jean-Philippe Lévy ha felicemente illustrato, senza farne o senza parere di farne mostra, la sua stessa personalità scientifica. Personalità di fine studioso del diritto romano visto non come un « in sé » durato un certo numero di secoli ed ambientato in una certa patria geografica di civiltà, ma come un'espressione importante del divenire storico del diritto occidentale (e particolarmente continentale) dai tempi piú antichi sino ai giorni nostri. Comparazione diacronica difficile da farsi; eppure, nei temi affrontati in questo libro, fatta in modi che meglio non si sarebbe potuto. Sia reso onore al vecchio e giovanile maestro. [A. G.].

20. Altri due strumenti didattici, entrambi analogamente concepiti, ad iniziativa di docenti di scuola siciliana (v. già V. G. in *Labeo* 1995, 126 s.). Nicola Palazzolo ha raccolto dei *Saggi in materia di locazione* (Corso di diritto romano, Libreria editrice Torre, Catania 1995) p. 164: la prima parte (sull'unitarietà della costruzione della *locatio-conductio*) è costituita da pagine dell'Amirante, la seconda (sulla responsabilità) da saggi del Nicosia, del Sitzia e dello stesso Palazzolo, tutti con le fonti tradotte ed « alleggeriti » di qualche passaggio dimostrativo piú arduo e delle note. Il che, però, non dà allo studente i dati per un autonomo approfondimento. In una seconda edizione sarebbe desiderabile almenò una bibliografia finale. Piú ampia la *Antologia* curata da Alessandro Corbino, con la collaborazione di Francesco Milazzo, *Diritto e storia. L'esperienza giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei* (Cedam ed., Padova 1995) p. X-478. Le « riflessioni » (anch'esse sottoposte ad opera di « snellimento ») sono del Momigliano e dell'Orestano, per quanto attiene alla metodologia, del Bretone, del Frezza, del Selb, del Kaser, dell'Archi e del Talamanca, per la normazione, e, in ordine a « Società, ideologie e ordinamento in Roma antica » (III ed ultimo capitolo), del Gioffredi (religione), del Capogrossi Colognesi (proprietà), del Labruna (violenza), del Waldstein (*bona fides, ius naturale*), dell'Albanese (*amicitia*), del Casavola (concezione della famiglia), della Cantarella (sessualità) e del Gallo (giustizia). L'escogitazione, anche presso di noi, non è nuova, se si ricordano i materiali per un corso di Istituzioni di diritto romano messi insieme dallo Schiavone alcuni anni orsono per i tipi di Laterza. Ma, mentre la silloge del Palazzolo sembra costituire un intero 'corso' di Diritto romano, quella del Corbino (e del Milazzo) vuole « accompagnare ... lo studio elementare dell'esperienza giuridica romana » operato su manuali sintetici (cfr. I. d. F. in *Labeo* 1995, p. 124). [ALESSANDRO ADAMO].

21. Pienamente conscio di essere nulla piú che un modesto artigiano del diritto e della sua storia, assolutamente alieno dal prendermela per l'ignoranza (o per la ripulsa) di cui ha patito (ad onta di un mare di citazioni di ogni genere, non esclusa quella, in nt. 48, dell'ormai immancabile Popper), un mio piccolissimo con-

tributo di esperienza giusromanistica alla comprensione del variegato e mutevole concetto del diritto (cfr. A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup>, 1990), segnalò ai lettori di questa rivista l'articolo di N. Lipari dal titolo *Per un tentativo di definizione del «diritto»*, pubblicato in *Sociologia del diritto* 21 (1994) 7 ss. Il saggio, se ben ne ho capito il ponderoso linguaggio (es., p. 24: «Nel mondo contemporaneo, anche in funzione dello stemperarsi di un criterio unificante di tipo ordinamentale che assorba in sé e sistematizzi il complesso delle regole giuridiche, la ricerca di questo punto di mediazione appare sempre più difficile»; e ancora, p. 14: «Si è giunti, infatti, a visualizzare l'irriducibilità tra una qualsiasi tentazione definitiva — sia essa di segno positivista o razionalista — e la necessità di un momento applicativo implicante la singolarità e imprevedibilità dei suoi indici valutativi»), tende, in definitiva, alla ragionevole prospettazione del diritto come un fatto di esperienza storica in continuo divenire (a seconda dei tempi e dei luoghi in cui si verifica) entro il divenire continuo in cui si concretizza l'esperienza: «la storia del diritto è perciò storia del tentativo di intendere la validità assiologica del diritto senza sacrificarne la storicità» (cfr. p. 24). Conclusione ragionevole, dicevo, nonché forse da altri già intravvista, la quale però (me lo permetta il distinto a.) non può far seriamente leva su affermazioni completamente erranee come quella che *ius* deriverebbe da *iussum* e sarebbe forse imparentato con *iungere* (cfr. p. 22) o che *lex* avrebbe atcunché a che vedere con *ligare* (cfr. p. 23). Certi libricciucoli dedicati all'ordinamento giuridico romano servono almeno, se letti, ad evitare consimili stranezze etimologiche e, sopra tutto, concettuali. Che, se poi si voglia insistere in disinformazioni culturali del genere, e allora non si può più dare torto a chi ha detto, non ricordo da quale ribalta, che l'acetone è il condimento dell'insalatona. [A.G.].